Disposizioni in materia di agricoltura sociale
A.C. 303 e abb.

Dossier n° 21 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
1 luglio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	303 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	8
Date:	
presentazione:	16 marzo 2013
assegnazione:	8 maggio 2013
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I , II , V , VI , VII , VIII , X , XI , XII, XIV

Contenuto

Il testo unificato della proposte di legge C.303 Fiorio, C.760 Russo, C.903 Bordo, C.1019 Zaccagnini e C.1020 Schullian, approvato in sede referente dalla XIII Commissione Agricoltura in data 26 giugno 2014, si compone di **7 articoli.**

L'**art. 1** definisce le **finalità** dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'**agricoltura sociale**, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizio socio-sanitari nelle aree rurali; l'intervento normativo viene riferito alla competenza statale definita dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, lettera m), relativa alla **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.**

L'**art. 2** introduce la **definizione** di agricoltura sociale.

Ai sensi del **comma 1** sono tali le attività svolte dal'imprenditore agricolo (di cui all'art. 2135 del codice civile) volte a realizzare:

1. l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
2. servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agriasili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;
3. prestazioni e servizi terapeutici, anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
4. iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i requisiti minimi delle attività indicate (**comma 2)**. Il **comma 3** qualifica le attività di cui ai nn. 2, 3 e 4 come **attività connesse** all'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del cc.

Il **comma 4** prevede che le attività elencate in precedenza possano essere svolte anche dalle **cooperative sociali** disciplinate dalla legge n. 381/1991 purché **il fatturato** derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia **prevalente; n**el caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo.

Il **comma 5** prevede, inoltre, che l'imprenditore agricolo possa svolgere attività di agricoltura sociale **in associazione** con:

- le cooperative di cui alla L. n.381/1991;
- le imprese sociali di cui al Dlgs n.155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale);
- le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n.383/2000, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- i soggetti di cui alla art. 1, co 5, L 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi) e cioè soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,

associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Il **comma 6**, infine, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i **servizi socio-sanitari.** Gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre **piani territoriali di sostegno** a tali attività.

L'**art. 3** prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il **riconoscimento degli operatori** dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni provvedono ad un riconoscimento provvisorio. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione.

L'**art. 4** stabilisce che possano essere riconosciute **organizzazioni di produttori (OP)** per prodotti dell'agricoltura sociale.

L'art. 5 dispone che acquisiscono il requisito della **ruralità** i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale (c.1). Le regioni sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

L'**art. 6** reca taluni **interventi di sostegno,** che si sostanziano nella facoltà:

- per le istituzioni pubbliche che gestiscono **mense scolastiche ed ospedaliere,** di inserire come **criteri di priorità** per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricltura sociale;
- per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel **commercio su aree pubbliche;**
- per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di **alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;**
- per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in **concessione** a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.**

Viene, poi, previsto (**co.5**) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori **agevolazioni** ed interventi di sostegno; anche per le regioni sono chiamate ad adottare provvedimenti per la concessione di agevolazioni (**co.7)**.

Al co. 6 viene stabilito che nei **piani regionali di sviluppo rurale** vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell'impresa di agricoltura sociale.

Infine l'art. 7 istituisce l'**Osservatorio sull'agricoltura sociale** che avrà il compito.

- di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumento di assistenza e di formazione);
- di monitorare lo sviluppo delle stesse attività;
- di valutarele ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;
- di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale;
- di definire azioni di comunicazione territoriale.

L'Osservatorio è composto da: 5 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentantive a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole almentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla definizione delle modalità organizzative.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

L'agricoltura sociale non trova allo stato una definizione nell'ambito della legislazione europea, pur essendo un fenomeno ormai diffuso in molti Paesi appartenenti all'Unione europea ed in fase di ulteriore espansione.

Per queste ragioni, il 12 dicembre 2012 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere chiedendo che la Commissione promuova in tal senso un'iniziativa normativa al fine di rendere più omogeneo il contesto nel quale programmare una governance dell'attività.

L'agricoltura sociale figura tra le iniziative alle quali destinare le risorse destinate al Fondo europe per lo

sviluppo rurale (FEASR) con la nuova programmazione dei fondi relativa al periodo 2014-2020, pari a circa 10 miliardi e 430 milioni.

Nell'articolato del provvedimento si opera un rinvio alla normativa comunitaria in merito a:

- la definizione di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili di cui all'art. 2, numeri 18), 19) e 20) del reg. (CE) n.800/2008 della Commissione (art. 2);

Il Reg. (CE) 6-8-2008 n. 800/2008 definisce alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). In particolare all'articolo 2,
al n. 18) si definisce per «**lavoratore svantaggiato»**: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
al n. 19) «**lavoratore molto svantaggiato**»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
al n. 20) «**lavoratore disabile**»: chiunque sia:
a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

- la facoltà per gli operatri di agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori (OP) in coerenza con il reg. UE n.1308/2013 (art. 4)

Il Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, nella Parte seconda, riferita al mercato interno, regola, con una nuova disciplina (CAPO III) le **Organizzazioni di produttori** e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali.
In particolare, all'art. 152, è prevista la definizione e la procedura di riconoscimento.
Si dispone al riguardo che gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:
a) sono costituite e controllate da produttori di un **settore specifico** elencato all'articolo 1, paragrafo 2 (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, tabacco, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola, prodotti dell'apicoltura, bachi da seta)
b) sono costituite su **iniziativa dei produttori**;
c) perseguono una **finalità specifica**, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
2. concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
3. ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
4. svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
5. promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
6. promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
7. provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità
8. contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
9. sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
10. gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli
11. fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

Il testo dell'articolo 4 è stato riformulato nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento per tener conto, come affermato dal viceministro Olivero nella seduta della XIII Commissione del 26 giugno 2014 nel quale sono stati votati gli emendamenti al testo, della nuova normativa europea sulle organizzazioni di produttori e delle norme nazionali di attuazione, che sono in fase di elaborazione.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.